

R.P.U. 51-1/2025

CCI - Liquidazione Giudiziale n. 26/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SIENA

Sezione Civile e Concorsuale

Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente
dott.ssa Valentina Lisi	Giudice
dott.ssa Marta Dell'Unto	Giudice relatrice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario n. 51/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:

NOCENTINI LUCA (C.F: NCNLCU63A19B962W), rappresentato e difeso dall'avv. Irene Romoli del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Alessandro Guidoni n. 75, come da procura allegata al ricorso

creditore ricorrente

nei confronti di

SERENA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (C.F. e P.IVA: 01440010526), con sede in Poggibonsi (SI), viale Marconi n. 20

resistente non costituita

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 29.5.2025 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza alla società debitrice, LUCA NOCENTINI ha chiesto dichiararsi l'apertura



della liquidazione giudiziale nei confronti della società SERENA S.R.L.S., rappresentando di vantare un credito pari a complessivi € 11.230,25, in virtù della sentenza n. 96/2023 (R.G. n. 326/2022) pronunciata dal Tribunale di Siena – Sezione Lavoro e pedissequo atto di precetto.

A sostegno della propria domanda e, in particolare, a dimostrazione della sussistenza dello stato di insolvenza, l'istante ha dedotto, oltre al mancato pagamento del debito maturato nei suoi confronti, l'esito negativo del tentativo di pignoramento mobiliare effettuato nei confronti della società debitrice.

La società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione (notificazione effettuata ai sensi dell'art. 40, co. 6 e 7 CCII mediante inserimento in area *web*, stante l'impossibilità di eseguire la notifica a mezzo PEC per causa imputabile al destinatario, perfezionatasi tre giorni dopo l'inserimento avvenuto in data 5.6.2025, come da certificato di avvenuta notifica in atti), non si è costituita in giudizio e non è comparsa all'udienza del 3.7.2025 dinanzi alla giudice delegata.

La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.

All'udienza svoltasi in data 3 luglio 2025 dinanzi alla giudice delegata, il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio per la decisione.

2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società SERENA S.R.L.S., ricorrendone tutti i presupposti.

Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett. c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali della società debitrice – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Poggibonsi (SI).

Deve, altresì, ritenersi sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito risulta dalla sentenza n. 96/2023 (R.G. 326/2022) del Tribunale di Siena – Sezione Lavoro pubblicata in data 6.3.2023 e pedissequo atto di precetto (v. doc. 3 e 4 fasc. ricorrente).

Quanto ai presupposti soggettivi, sussiste la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la stessa ad oggetto, tra le altre attività, “- *gestione, sia in proprio che per conto di terzi, di locali notturni, night clubs, lap dance, discoteche, sale da ballo, cinema e ogni tipo di locale per intrattenimento e svago [...]*” (v. visura camerale storica in atti).

Inoltre, la società debitrice, non costituendosi, non ha allegato, né dunque dimostrato, il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII. Invero, l'onere della prova del mancato superamento dei limiti dimensionali dell'impresa minore grava sull'imprenditore stesso (v. sul tema



dell'onere probatorio in capo al debitore con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2 l.f., tra le molte Cass. 8769/2012, Cass. 13643/2013 e Cass. 25188/2017) e, nel caso di specie, la società debitrice non ha prodotto la documentazione di cui all'art. 41, co. 4 CCII, né documentazione equipollente e ha, inoltre, del tutto omissa il deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci di esercizio.

Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass. 29913/2018).

Ebbene, dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto non soltanto dall'inadempimento nei confronti del ricorrente, da ritenersi particolarmente sintomatico per la natura del medesimo (credito da lavoro dipendente), ma anche dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e verso gli enti previdenziali e, in particolare, dalla considerevole esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all'Agenzia delle Entrate – Riscossione per complessivi € 174.851,90 (v. informative acquisite d'ufficio; v. altresì comunicazione dei crediti INPS presso ADR per € 93.874,80). A ciò si aggiunga l'esito negativo del tentativo di recupero del credito effettuato dal ricorrente (v. verbale negativo di pignoramento mobiliare del 4.4.2023 e del 29.1.2024), nonché il totale mancato deposito dei bilanci (v. visura camerale in atti, aggiornata al 9.6.2025).

Pertanto, dalla documentazione in atti e dalle circostanze emerse, si evince la sussistenza dello stato di insolvenza della società debitrice, come manifestata dagli indici sintomatici sopra richiamati e unitariamente considerati.

Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti e sopra richiamata anche conseguente alle informative richieste.

Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della debitrice.



Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, la dott.ssa Valentina Rovini, la quale allo stato appare in possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritta all'albo di cui all'art. 356 CCII.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società **SERENA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA** (C.F. e P.IVA: 01440010526), con sede in Poggibonsi (SI), viale Marconi n. 20;

nomina

giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;

nomina

curatrice la **dott.ssa Valentina Rovini**, invitandola a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;

ordina

alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-*bis* del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

stabilisce

che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno **19 novembre 2025** alle ore **12:30**, dinanzi alla predetta giudice delegata;

assegna

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante



trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;

segnala

al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

autorizza

il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

dispone

la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;



autorizza

il curatore nominato:

- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;

dispone

che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025.

La giudice est.

dott.ssa Marta Dell'Unto

Il Presidente

dott. Gianmarco Marinai

